

Commissione di vigilanza avviene il 1° gennaio 2008, al prodursi dell'abrogazione del Decreto lgs. 124/1993.

Si osserva sul punto che tale circostanza non fa, ovviamente, venire meno il compito della COVIP di emanare nel frattempo le disposizioni necessarie a consentire l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari per quella data.

Per i prodotti PIP, la soluzione sopra richiamata era già più chiara alla luce dell'art. 23, comma 1, seconda parte, del Decreto, che tiene ferma la disciplina antecedente alla riforma per tutti i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2007.

Va tuttavia osservato che, proprio in riferimento a dette ultime forme, l'art. 25 della Legge 262/2005 stabilisce che rimangono altresì ferme *“le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP (...) incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziale”*.

Restano naturalmente assegnati alla COVIP, dal 1° gennaio 2008, i compiti riferiti ai profili di trasparenza e offerta al pubblico dei PIP, nonché quelli inerenti all'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 13 del Decreto, l'adozione dei quali – unitamente alla costituzione del patrimonio separato – è propedeutica alla iscrizione anche di tali forme all'apposito albo tenuto dalla Commissione. Resta altresì attribuita alla COVIP la vigilanza sulla correttezza dei comportamenti ai sensi dell'art. 25 della Legge 262/2005 nonché sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. i), del Decreto.

Sempre dal 1° gennaio 2008 viene inoltre meno, con l'abrogazione dell'art. 18, comma 3, del Decreto lgs. 124/1993, il regime di vigilanza delle forme pensionistiche istituite all'interno di enti, società o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa. Anche tali forme, come è noto attualmente vigilate dall'organismo competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno sono istituite (Banca d'Italia e ISVAP), rientreranno nella sfera di competenza della Commissione.

Si rende peraltro necessario affrontare nel frattempo le delicate questioni che involgono l'esercizio della vigilanza della COVIP sulle forme in questione, specie ove queste non siano configurate attraverso una precisa destinazione di separati cespiti patrimoniali. A questo tema è dunque importante che venga riservata specifica attenzione in occasione della emanazione, da parte dei Ministri dell'economia e del lavoro (sentita la COVIP), del decreto di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto, per le forme pensionistiche complementari preesistenti. Ciò al fine di assicurare piena coerenza e continuità nell'esercizio dell'attività di vigilanza tempo per tempo e scongiurare il rischio di ingenerare confusione circa le tutele in essere in un settore di particolare delicatezza quale il risparmio previdenziale.

Tra le novità recate dalla Legge 262/2005, va segnalato che l'art. 31 introduce nel codice civile un nuovo art. 2629-bis, in materia di *Omessa comunicazione del conflitto*

*d'interessi* di cui all'art. 2391, comma 1, c.c. La norma fa espresso riferimento agli amministratori dei fondi pensione, che sono quindi ora tenuti a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che abbiano, per proprio conto o per conto di terzi, in una determinata operazione del fondo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La violazione di tale obbligo è punita con la reclusione da uno a tre anni se dalla stessa siano derivati danni al fondo pensione o a terzi.

Sul medesimo tema, l'art. 9 della Legge conferisce delega al Governo ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare il conflitto di interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare, attribuendo alla CONSOB il potere di regolamentazione secondaria, di vigilanza e sanzionatorio in materia.

Tale previsione presenta profili di difformità rispetto a quanto disposto dall'art. 6, comma 4-*quinquies*, del Decreto lgs. 124/1993, tuttora vigente, (nonché alla corrispondente norma all'art. 6, comma 11, del Decreto lgs. 252/2005) che demanda invece la disciplina dei conflitti di interesse a apposite disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP.

Anche qui risulterà utile fare chiarezza, al fine di evitare possibili incertezze applicative in una materia particolarmente delicata come quella dei conflitti di interesse, fermo restando che, sin quando non sarà emanato il decreto delegato previsto dalla legge per la tutela del risparmio, continueranno a trovare applicazione le disposizioni recate dal DM Tesoro 703/1996.

In tema di sanzioni penali e amministrative, vale rilevare che l'intervento della Legge 262/2005 ha modificato il relativo quadro normativo, inasprendo le stesse (raddoppiando quelle penali e quintuplicando quelle amministrative: art. 39, commi 1 e 3) e affidandone l'irrogazione direttamente alle Autorità di vigilanza, nel quadro del complessivo rafforzamento e della razionalizzazione delle prerogative istituzionali di queste ultime.

E' peraltro da ritenere che il tema del riordino e del perfezionamento del sistema sanzionatorio nella previdenza complementare potrà costituire oggetto di intervento nell'ambito dell'attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge 62/2005 (legge comunitaria), per il recepimento della Direttiva 2003/41/CE in materia di enti pensionistici aziendali o professionali, che prevede espressamente principi e criteri direttivi in questa materia.

Nel quadro delle disposizioni della Legge per la tutela del risparmio che afferiscono anche all'attività della COVIP, particolarmente rilevante appare inoltre la previsione dell'art. 22, che consente alla COVIP, al pari delle altre Autorità, di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva ed a seconda della finalità degli accertamenti.

Un cenno particolare meritano infine, in quanto di interesse sotto il profilo istituzionale, le disposizioni che la Legge 262/2005 contiene con riguardo alle regole che le Autorità ivi disciplinate devono rispettare nell'adottare gli atti regolamentari e generali e i provvedimenti individuali.

Si tratta di previsioni che costituiscono il logico corollario della riconosciuta indipendenza istituzionale delle Autorità, intendendo ricondurre l'ambito discrezionale di esercizio delle potestà in un contesto di regole certe e conoscibili da parte dei soggetti vigilati e, più in generale, di tutti i soggetti interessati.

In particolare, per quanto riguarda l'emanazione di atti regolamentari o di contenuto generale, anche la COVIP ha dunque l'obbligo di attenersi alle regole di cui all'art. 23, poste a presidio della trasparenza dei procedimenti. Fatta eccezione per gli aspetti relativi all'organizzazione interna, infatti, tale norma stabilisce l'obbligo di motivazione con riguardo alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono, stabilendo, a questo fine, che gli atti siano accompagnati da una relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

Nell'adozione di tali atti è inoltre posto, quale criterio guida, quello della *proporzionalità*; in tal modo l'Autorità è richiamata a esercitare il proprio potere in modo adeguato al conseguimento della finalità cui è diretto e avendo altresì presente la necessità del minor sacrificio degli interessi coinvolti. A tal fine, è dunque richiesto il preventivo svolgimento di consultazioni degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori.

A presidio della adeguatezza degli atti di regolazione nel tempo, rispetto all'evoluzione del mercato e degli interessi dei risparmiatori, il contenuto degli stessi deve essere sottoposto a revisione periodica almeno triennale.

Con riferimento ai provvedimenti di carattere individuale, si evidenzia innanzitutto il richiamo ai principi sull'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi previsti nella Legge 241/1990 e successive modificazioni, in quanto compatibili. Con particolare riguardo ai procedimenti sanzionatori, questi devono essere svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione e della distinzione tra le funzioni istruttorie e le funzioni decisorie relativamente all'irrogazione della sanzione. A quest'ultimo riguardo è fatto obbligo alle Autorità di definire apposite modalità organizzative.

Al fine della attuazione di tutto quanto precede, ciascuna Autorità interessata è tenuta a disciplinare con propri regolamenti le modalità di applicazione dei principi suesposti, precisando i casi di necessità e urgenza e le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

Tutti i provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità devono inoltre essere motivati con indicazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In merito ai ricorsi giurisdizionali, avverso detti provvedimenti è prevista la competenza del TAR del Lazio in primo grado e del Consiglio di Stato in secondo grado.

### **1.3 La definizione della disciplina per l'adeguamento delle forme pensionistiche complementari**

L'art. 23, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 (di seguito, Decreto) prevede che la COVIP emani, entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso, le Direttive necessarie per consentire l'adeguamento di tutte le forme pensionistiche complementari ai contenuti della nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2008. L'art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto assegna inoltre alla Commissione, in via generale, il compito di elaborare schemi di statuto, di regolamento e di documenti informativi.

In mancanza dell'adeguamento, le suddette forme non potranno acquisire, a partire da quella stessa data, nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, stante l'espressa preclusione in tal senso posta dal successivo comma 4. Predisporre in tempi utili gli adattamenti necessari costituisce pertanto per le forme interessate una esigenza essenziale.

Sulla base delle indicazioni e del percorso indicati dalla Autorità di vigilanza, gli operatori avranno dunque modo di valutare e realizzare gli interventi occorrenti. In particolare, le Direttive in questione riguardano le forme pensionistiche complementari di istituzione successiva al 28 aprile 1993, posto che per le forme preesistenti sarà in ogni caso necessario attendere l'emanazione dell'apposito provvedimento interministeriale previsto dall'art. 20, comma 2, del Decreto.

L'esercizio, da parte della COVIP, dei poteri a ciò necessari è reso possibile dalla anticipazione, rispetto all'operatività della intera riforma, della data di entrata in vigore delle disposizioni che ridefiniscono le competenze della stessa Autorità in coerenza con il nuovo assetto normativo (artt. 18 e 19). Per quanto qui rileva, viene in evidenza, in particolare, l'art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto, nella parte in cui assegna alla Commissione il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali praticate dalle forme complementari nonché di disciplinare le modalità di offerta al pubblico delle predette forme.

In ottemperanza a tali principi, la COVIP ha dunque predisposto le Direttive generali, volte appunto a definire i contenuti, le modalità e i termini del percorso

attraverso il quale le forme pensionistiche complementari potranno pervenire alla revisione delle regole di funzionamento in linea con quanto disposto dal Legislatore della riforma.

L'intervento tiene ovviamente conto dei contenuti delle Direttive adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto.

Le Direttive generali della Commissione, tuttavia, non intendono esaurire la propria funzione in prossimità della fase di adeguamento. Le stesse sono infatti volte a delineare il quadro generale di riferimento per il settore dal 1° gennaio 2008 nonché le scelte di *policy* operate dalla Commissione nell'esercizio delle competenze che le vengono attribuite. Ancora, esse tendono, per quanto possibile, a chiarire la portata applicativa di talune disposizioni di legge, la formulazione delle quali potrebbe dare adito a qualche incertezza interpretativa, ma anche a conservare al momento spazi di flessibilità utili a consentire un migliore sviluppo del sistema complementare nel tempo, rinviando agli schemi di statuto, di regolamenti e di documenti informativi l'approfondimento di profili di natura più tecnica.

Per tutto quanto precede, le predette Direttive generali costituiscono nell'immediato il fondamento sul quale si basano in larga misura le soluzioni prospettate negli schemi di documenti di cui appresso e restano un punto di riferimento per gli operatori anche in una più lunga prospettiva.

Parallelamente alle Direttive, la COVIP ha predisposto bozze degli schemi di statuto, di regolamenti e di documenti informativi più sopra richiamati, reputando ciò importante, già in questa prima fase, sotto due distinti profili. In primo luogo, per offrire agli operatori strumenti idonei a facilitare il recepimento delle nuove regole negli ordinamenti interni mediante la possibilità di utilizzare una struttura e/o formulazioni predefinite. In secondo luogo, per favorire, sotto il profilo della attività di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, la possibilità di ricorrere a procedure amministrative semplificate, sfruttando utilmente a tal fine gli spazi offerti dall'art. 19, comma 2, lett. b), del Decreto. Le disposizioni degli schemi possono infatti ritenersi già conformi alle previsioni normative e alle Direttive generali della Commissione medesima.

In particolare, la COVIP ha elaborato schemi distinti per ciascuna tipologia di forma pensionistica complementare, seguendo una soluzione necessitata dalla esigenza di tenere opportunamente conto delle caratteristiche di funzionamento proprie di ognuna di esse. E' stato pertanto predisposto uno schema di statuto per i fondi pensione negoziali, uno di regolamento per i fondi pensione aperti e uno di regolamento per le forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (regolamento di cui all'art. 13, comma 3, del Decreto).

Ognuno degli schemi si presenta in forma 'modulare', proponendo formulazioni differenti per tenere conto delle possibili scelte effettuate in autonomia da ciascun

operatore e che caratterizzano, all'interno della tipologia unitaria, le condizioni e le opportunità proprie del singolo fondo.

Quanto allo schema di statuto per i fondi pensione negoziali, va innanzitutto rilevato che, ancorché redatto avendo presenti le esigenze di quegli operatori che si accingono alla istituzione di un fondo pensione nuovo e che pertanto si trovano nella necessità di procedere alla redazione di un documento completo, lo stesso vuole costituire un utile punto di riferimento anche per i fondi già costituiti.

Lo schema è, più specificamente, predisposto per i fondi che adottano la forma giuridica dell'associazione (forma attualmente prescelta da tutti i fondi pensione negoziali autorizzati all'esercizio dell'attività) e fornisce un articolato aggiornato alle nuove disposizioni e aperto alle diverse caratterizzazioni che, a seconda delle categorie di destinatari o delle specifiche scelte operate dalle parti istitutive, l'istituendo fondo pensione è destinato ad assumere. Con riguardo alla struttura, i contenuti normativi sono organizzati suddividendoli in titoli e articoli, confermando la scelta seguita negli Orientamenti in materia statutaria, deliberati dalla Commissione il 18 giugno 1997, ai quali pressoché tutti i fondi costituiti si sono attenuti.

Lo schema di statuto inserisce dunque in un contratto associativo i contenuti normativi che interessano l'attuazione di una forma di previdenza complementare di origine contrattuale o regolamentare operante in regime di contribuzione definita.

Al fine, tuttavia, di agevolare ulteriormente l'adeguamento alla nuova disciplina da parte dei fondi pensione negoziali già autorizzati all'esercizio dell'attività, si è tenuto conto della eventualità che, in vista della entrata in vigore del Decreto, essi siano interessati semplicemente all'aggiornamento di quegli articoli il cui contenuto non sarebbe più in linea con le nuove norme.

Si è allora ritenuto utile proporre un insieme minimale di previsioni, da riportare nel testo statutario a modifica o integrazione di quelle attuali. Tali previsioni sono indicate in appendice allo schema di statuto sotto la voce *Adeguamenti necessari alle norme del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 per aggiornare gli statuti dei fondi pensione negoziali già autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto* e trovano corrispondenza in specifici articoli dello schema stesso.

In questo caso, i fondi pensione già autorizzati all'esercizio dell'attività potranno quindi procedere all'aggiornamento degli statuti ricorrendo alla c.d. 'procedura abbreviata', ove gli stessi statuti lo prevedano. La procedura abbreviata, come è noto, consente all'organo di amministrazione del fondo di deliberare l'adeguamento statutario a sopravvenute disposizioni normative, portando successivamente a conoscenza dell'assemblea le modifiche apportate. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003, recante *Procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali ed alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124*, le modifiche così adottate sono immediatamente

efficaci e sono soggette ad una mera comunicazione alla Commissione, effettuata dal legale rappresentante del fondo e corredata dei relativi documenti.

In considerazione di tutto quanto precede, si reputa che l'adeguamento dei fondi pensione già operativi alla disciplina introdotta in sede di riforma potrà avvenire in modo snello e tempestivo.

Ovviamente, nel caso in cui il fondo ritenga di apportare allo statuto modifiche ulteriori rispetto a quelle reputate necessarie dalla COVIP o i cui contenuti si discostino dalle formulazioni dalla stessa proposte, il ricorso alla suddetta procedura abbreviata non sarà possibile. In presenza, infatti, di modifiche che presuppongono valutazioni di natura discrezionale, l'organo di amministrazione non potrà esimersi dal sottoporre le stesse all'approvazione dell'assemblea. Tali modifiche saranno conseguentemente soggette ad una ordinaria procedura di autorizzazione presso la COVIP; procedura per la quale il fondo interessato dovrà allora presentare apposita istanza in tempi utili, tenendo conto della scadenza del 1° gennaio 2008.

Analogamente, sono state predisposte bozze degli schemi di regolamento per i fondi pensione aperti e per le forme individuali assicurative (PIP) di cui all'art. 13 del Decreto. Anche in questi casi l'utilizzo degli schemi non deve ritenersi obbligatorio.

Nel caso dei fondi pensione aperti e dei PIP, peraltro, lo schema predisposto intende svolgere anche l'ulteriore funzione di agevolare il potenziale aderente nella lettura e nel confronto delle regole di funzionamento tra le diverse forme pensionistiche complementari.

Per quanto riguarda i fondi pensione aperti, va rilevato che già oggi gli operatori adottano regolamenti tendenzialmente analoghi, nella struttura e nei contenuti, ricorrendo a uno schema proposto dalle Associazioni di categoria e ritenuto dalla COVIP conforme alle disposizioni vigenti. Rispetto al modello già utilizzato, il nuovo schema è stato tuttavia ridisegnato a fini di chiarezza, uniformità e standardizzazione del contenuto e tiene conto, oltre che — come è ovvio — delle novità introdotte dal Legislatore della riforma, delle esigenze poste dalla evoluzione che ha caratterizzato in questi anni il comparto e che ci si attende lo caratterizzi nel prossimo futuro.

Lo schema di regolamento contiene le disposizioni essenziali per la regolamentazione dell'attività del fondo pensione. Lo stesso si articola in tre sezioni. Le prime due contengono rispettivamente gli elementi di identificazione del fondo e le caratteristiche dello stesso, intese quali tratti distintivi della forma pensionistica rispetto alle altre della stessa tipologia (destinatari, regime previdenziale, linee di investimento, spese, ecc.). La terza sezione è invece dedicata alla norme generali di funzionamento ed è a sua volta suddivisa in due insiemi di disposizioni: una prima parte, contenente previsioni che disciplinano aspetti del rapporto contrattuale che tendono ad assumere caratteristiche analoghe per tutti i fondi; una seconda, recante invece disposizioni specifiche, di integrazione o di deroga rispetto alla disciplina generale. In particolare,

sulla base dell'esperienza riscontrata in questi anni, questa seconda parte accoglie le scelte più ricorrentemente operate dai fondi, negli spazi di discrezionalità consentiti.

Inoltre, al fine di semplificare la gestione delle informazioni contenute nei regolamenti e di facilitarne l'aggiornamento, allo schema sono allegati ulteriori documenti, recanti norme di maggior dettaglio su specifici aspetti: quelli di *governance* (responsabile del fondo e organismo di sorveglianza), quelli relativi all'erogazione delle rendite e quelli riguardanti le prestazioni assicurative accessorie.

La predisposizione dello schema di regolamento ha inoltre costituito l'occasione per introdurre alcune novità conseguenti a modifiche normative nel frattempo intervenute in settori attigui (ad esempio, è prevista la possibilità di attribuire alla banca depositaria il calcolo del valore della quota, secondo quanto ora consentito dall'art. 38 del Decreto lgs. 58/1998 - TUF) ma anche per riflettere nelle regole di funzionamento dei fondi soluzioni suggerite dalla esperienza maturata in questi anni (ad esempio, per quanto riguarda la casistica delle modifiche regolamentari per le quali è riconosciuto all'iscritto il diritto di trasferimento).

In particolare, lo schema di regolamento tiene ora conto dell'eventualità che le società istitutrici scelgano di dedicare i fondi ad un solo tipo di adesioni (individuali o collettive). Ovviamente, i soggetti interessati a introdurre, per i fondi già operanti, siffatta specializzazione dovranno modificare in tal senso il regolamento, limitando le possibili adesioni a quelle riconducibili all'ambito prescelto. In questo caso, il regolamento dovrà indicare le soluzioni adottate in riferimento alle adesioni eventualmente già acquisite e che risultino di diversa natura rispetto a quelle nelle quali il fondo ha inteso specializzarsi. Anche tale aspetto trova pertanto sede nello schema predisposto.

Particolare attenzione è poi riservata alla struttura dei costi, rivisitata in un'ottica di più chiara rappresentazione delle voci, sia pure salvaguardandone la continuità con l'impostazione attualmente seguita dai fondi. Si è altresì tenuta in considerazione l'esigenza manifestata dagli operatori di avvalersi, per quanto riguarda i costi, di un maggiore grado di flessibilità; è stata quindi ampliata, per i casi di adesione su base collettiva, la possibilità di prevedere regimi commissionali agevolati.

Con riferimento alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, la necessità di corredare il contratto con un regolamento redatto in base alle Direttive impartite dalla COVIP (e dalla stessa preventivamente approvato), è ora espressamente prevista dal comma 3 dell'art. 13 del Decreto. Lo stesso comma ne specifica i contenuti minimali, stabilendo che detto regolamento rechi disposizioni *“circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale”*.

Va osservato che finora la mancanza di *standard* comuni di riferimento ha portato le compagnie ad adottare, per quanto riguarda le condizioni contrattuali attualmente in vigore, soluzioni molto eterogenee. La predisposizione di uno schema di regolamento consente pertanto anche di uniformare le modalità di rappresentazione delle condizioni di partecipazione; obiettivo, questo, particolarmente rilevante ove si consideri che l'esigenza di contemperare aspetti più propriamente assicurativi con la disciplina tipicamente previdenziale che caratterizza questi contratti ha reso le 'condizioni contrattuali' ora utilizzate dalle imprese di assicurazione estremamente articolate e complesse e dunque non sempre di facile lettura e comprensione.

Viceversa, l'estrapolazione della disciplina previdenziale e la collocazione della stessa in un apposito regolamento che costituisce, ai sensi del citato art. 13, "*parte integrante dei contratti medesimi*", ne consente indubbiamente una sistematizzazione migliore e più organica.

Nello schema predisposto dalla COVIP si è tenuto conto di tutti i momenti di partecipazione alla forma pensionistica propri di un rapporto di tipo previdenziale: elementi tutti disciplinati nel Decreto. In questo senso il regolamento riporta, oltre a quanto espressamente indicato nell'art. 13, le disposizioni relative alla contribuzione, al riscatto e alle anticipazioni. Sono stati altresì considerati altri aspetti caratterizzanti i PIP in quanto forme pensionistiche complementari, quali le regole relative all'individuazione e alla modificabilità delle basi tecniche per il calcolo della rendita e la disciplina del responsabile (aspetto che, assieme alla separatezza patrimoniale, è di assoluta novità per le forme individuali assicurative e attesta la rilevanza sociale e la necessità di presidiare mediante strumenti appositi la finalità previdenziale di tali contratti). Con scelta analoga a quella operata per i fondi pensione aperti, la disciplina del responsabile è riportata in un apposito allegato.

L'intero schema ricalca, per struttura e – laddove possibile – per contenuti, quello riguardante i fondi pensione aperti: esso si compone pertanto di una parte destinata a riportare gli elementi identificativi della forma, una relativa agli elementi di caratterizzazione e, infine, una destinata a contenere le regole di funzionamento, che costituisce il *corpus* principale del documento.

Ciò risponde a una precisa scelta, volta a dare immediata evidenza agli elementi comuni a tutte le forme complementari, accentuando, anche con riferimento alle regole di funzionamento e di partecipazione, la comparabilità tra forme destinate, per loro natura, a essere oggetto di offerta al pubblico. Anche per i PIP, pertanto, le disposizioni che introducono elementi di diversità (in deroga o a integrazione) rispetto alla disciplina comune trovano idonea rappresentazione in un'apposita sezione dello schema.

Si è cercato inoltre di far ricorso a una terminologia sufficientemente chiara e semplice, al fine di rendere meglio comprensibili le caratteristiche previdenziali del contratto a tutti i potenziali aderenti, anche ove privi di particolari conoscenze tecniche.

Lo schema tiene conto, pure alla luce delle indicazioni contenute nelle citate Direttive ministeriali, delle modalità di attuazione delle forme individuali assicurative, secondo contratti con partecipazione agli utili (Ramo I), di tipo *unit linked* (Ramo III) o anche in forma mista. Le formulazioni utilizzate tendono per quanto possibile a trasporre nella descrizione delle regole di funzionamento di tali forme assicurative la terminologia tecnica propria della previdenza complementare.

Per quanto riguarda invece la predisposizione dei documenti informativi, va in primo luogo rilevato che l'attribuzione alla COVIP del potere di disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari ha consentito di organizzare tali documenti secondo *standard* uniformi per i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP.

Tale opportunità costituisce un elemento di tutto rilievo nel sistema che si va a costruire in vista del 2008 e senz'altro uno dei momenti di maggiore delicatezza, posto che dalla correttezza, completezza e accessibilità delle informazioni fornite discende per il potenziale aderente la possibilità effettiva di valutare, anche in termini comparativi, le scelte che si predispone a compiere.

Anche avendo presenti le esigenze sopra indicate, la COVIP, tenuta a garantire “il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità” di cui all'art. 19, comma 2, lett. a), del Decreto, nonché “la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari”, di cui alla successiva lett. g), ha dunque riservato grande attenzione al momento informativo nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti di competenza.

In particolare, in linea con l'indicazione contenuta nella norma da ultimo richiamata, tesa a valorizzare la “applicazione di regole comuni”, si è reputato importante regolare l'informativa precontrattuale mediante l'elaborazione di un unico schema di documento, da utilizzarsi da parte di tutte le tipologie di forme pensionistiche complementari.

Si tratta di un passaggio significativo, volto ad assicurare la adozione di *standard* di trasparenza tendenzialmente analoghi da parte di tutti gli operatori del settore e che, come è evidente, dà conto della rilevanza della scelta seguita dal Legislatore della riforma di concentrare — tra l'altro — la vigilanza sull'offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari in capo a un'unica Autorità.

Come è noto, attualmente i documenti di offerta sono infatti distinti per le diverse tipologie interessate e redatti sulla base di indicazioni fornite agli operatori dalle Autorità di vigilanza rispettivamente competenti per i profili connessi a tale ambito: le schede informative dei fondi pensione negoziali seguono infatti le regole definite dalla COVIP, i prospetti informativi dei fondi pensione aperti quelle poste dalla CONSOB e le note informative e le schede sintetiche delle forme individuali assicurative quelle stabilite dall'ISVAP. Tutti tali schemi sono stati ora ricondotti ad unità nell'ambito

dello schema di nota informativa, anche valorizzando, in un contesto omogeneo, le scelte derivanti dalle esperienze maturate nelle altre Autorità di settore.

Lo schema di nota informativa è stato dunque elaborato considerando le caratteristiche dei modelli informativi già utilizzati e avendo tuttavia presente, da una parte, l'esigenza di adeguare le informazioni alla nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2008 e, dall'altra, quella di allineare gli *standard* di trasparenza sia per quanto riguarda il contenuto dei documenti sia per ciò che attiene alle modalità di rappresentazione, posto che anche la struttura delle informazioni costituisce un elemento rilevante al fine di favorire la comparabilità delle forme, secondo quanto la nuova disciplina si propone.

Le indicazioni contenute nello schema sono rivolte, in via generale, a tutte le forme pensionistiche complementari e tese a favorire la redazione delle varie sezioni secondo modalità uniformi. In presenza di caratteristiche proprie di una data tipologia, alla stessa sono indirizzate indicazioni apposite.

La struttura che ne risulta è dunque 'modulare'; nello sviluppo della stessa continuano ad assumere grande importanza – come è attualmente – l'attenzione, la responsabilità e la sensibilità di ciascun operatore rispetto all'esigenza informativa dell'aderente.

Nella redazione dello schema, una particolare attenzione è stata riservata alla rappresentazione dei costi connessi alla partecipazione, al fine di assicurarne la comparabilità, secondo quanto specificamente richiesto alla COVIP, nella predisposizione delle regole di trasparenza, nell'art. 19, comma 2, lett. g), del Decreto.

I costi vengono pertanto riportati da ciascuna forma in primo luogo nel loro dettaglio. In particolare, in tale fase si è inteso evidenziare che tutti i costi rappresentati sono a carico degli aderenti, ferme restando le differenti modalità di imputazione (diretta, ad esempio mediante prelievo dai flussi contributivi, ovvero indiretta, mediante imputazione al patrimonio). Vengono invece indicati separatamente quei costi che l'iscritto sostiene in relazione a operazioni rimesse alla propria discrezionalità (trasferimento, modifica delle scelte di investimento, ecc.).

Con la specifica finalità di favorire la comparazione delle diverse opportunità di adesione/investimento, tutte le note informative riporteranno un indicatore, denominato *indicatore sintetico dei costi*, che, sulla base di ipotesi semplificatrici, riconduce in un'unica misura le voci di costo applicate e che consente pertanto una più immediata percezione della maggiore o minore onerosità delle proposte di investimento offerte all'aderente.

Lo schema di nota informativa riserva particolare attenzione ai costi anche in fase di rappresentazione delle informazioni a consuntivo, nell'ambito delle quali, riprendendo esperienze già diffuse in altri settori, finanziari e assicurativi, si chiede di includere il *Total Expenses Ratio* (TER), inteso quale rapporto tra gli oneri

complessivamente sostenuti per il funzionamento della forma pensionistica complementare e il 'patrimonio' della stessa (o, se del caso, della singola linea di investimento).

I documenti informativi predisposti per l'offerta delle forme pensionistiche complementari si rivolgono alla generalità dei potenziali aderenti. In alcuni casi, tuttavia, può risultare necessario integrare le informazioni ivi contenute, ad esempio in presenza di destinatari di regole specifiche e differenti da quelle riportate. Ciò accade, tipicamente, nel caso di adesioni su base collettiva a fondi pensione aperti, stante l'assenza negli attuali prospetti informativi di richiami ai livelli di contribuzione fissati nei contratti, accordi o regolamenti che dispongono riguardo alla partecipazione. Analogamente, ciò può avvenire per i fondi pensione negoziali rivolti a collettività di lavoratori interessati — anche qui — da differenti contratti di lavoro (come accade, ad esempio, per i fondi territoriali e per i fondi intersettoriali). Più in generale, poi, tale situazione si verifica, anche prescindendo da eventuali differenti regole in materia di contribuzione, ogni qualvolta la partecipazione alla forma pensionistica complementare dia diritto alla applicazione, sotto il profilo dei costi, di agevolazioni finanziarie, conformemente a quanto previsto in proposito nei regolamenti.

Le forme pensionistiche complementari che debbano soddisfare le predette esigenze di informazione saranno pertanto tenute a integrare i contenuti della nota informativa mediante apposite schede, redatte distintamente per ciascuna collettività interessata e recanti le specifiche condizioni che regolano la partecipazione di ognuna. Tali schede vanno obbligatoriamente consegnate, unitamente a quest'ultima, ai potenziali aderenti appartenenti alla collettività riguardata.

Nell'ambito dei lavori di predisposizione dei documenti informativi, si è inoltre tenuta presente la necessità di favorire l'assunzione di scelte consapevoli da parte dei soggetti interessati relativamente alla adesione e alla definizione delle opzioni di partecipazione; necessità che induce a valutare con grande cautela l'adeguatezza degli strumenti informativi impiegati.

In particolare, si tratta di garantire non soltanto la correttezza e la completezza delle informazioni fornite, quanto anche l'accessibilità delle stesse. Vengono qui in evidenza le peculiarità che caratterizzano il sistema di previdenza complementare. Sotto tale aspetto, è infatti necessario aver presenti due ordini di valutazioni: da una parte, la ampiezza e eterogeneità della platea di destinatari cui il sistema nel suo complesso si rivolge e che inevitabilmente include anche soggetti con una non adeguata conoscenza delle modalità di funzionamento e dei meccanismi di investimento delle forme di previdenza complementare; dall'altra, la considerazione che tuttavia anche tali soggetti debbano essere esortati a valutare le loro esigenze di copertura pensionistica integrativa, essendo tendenzialmente tutti, indistintamente, interessati (sia pure con diversa intensità) dalla revisione del sistema pensionistico obbligatorio.

E' allora fondamentale che ciascuno sia posto in condizione di verificare le opportunità offerte dalla partecipazione alle forme pensionistiche complementari,

comprendendone correttamente le regole di funzionamento e potendo scegliere consapevolmente la soluzione più adeguata ai propri bisogni.

Alla luce di tali considerazioni, è chiaro che il valore della ‘accessibilità’, nel caso della previdenza complementare, richiede una riflessione più attenta e sollecita una maggiore sensibilità nella valutazione della adeguatezza degli strumenti informativi impiegati.

La COVIP ha pertanto ritenuto necessario includere nell’ambito dei documenti che le forme pensionistiche complementari andranno a predisporre al fine della raccolta delle adesioni una scheda, appositamente elaborata al fine di una migliore comprensione da parte del soggetto interessato dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica, mediante una rappresentazione più semplice e schematica delle possibilità che questa offre.

Tale documento, denominato *Scheda sintetica*, ha la caratteristica di essere redatto secondo uno *standard* che possa favorirne la comprensione e la consultazione, anche attraverso l’impiego di un linguaggio semplice e diretto. In particolare, esso vuole essere un ausilio nella comprensione dei meccanismi generali di funzionamento delle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita, un supporto nella presentazione delle caratteristiche e delle condizioni di partecipazione alla singola forma pensionistica complementare interessata e uno strumento di comparabilità delle condizioni di partecipazione previste da forme pensionistiche complementari ‘concorrenti’.

Va infine evidenziato che la scheda sintetica costituisce uno strumento informativo nuovo e si ispira, nella struttura, nelle modalità di redazione e nell’immediatezza dell’approccio utilizzato, a taluni documenti informativi impiegati per analoghe finalità nei sistemi di previdenza complementare di altri Paesi.

Le Direttive generali e gli schemi di documenti sopra indicati sono stati trasmessi all’inizio del mese di maggio agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, per la consultazione prevista dall’art. 23, comma 2, della Legge 262/2005.

#### **1.4 Gli altri interventi regolamentari e interpretativi**

Nel corso del 2005 ha continuato ad operare la semplificazione amministrativa, introdotta con i Regolamenti COVIP del 4 dicembre 2003 e riguardante le procedure di approvazione delle modifiche statutarie/regolamentari dei fondi pensione negoziali

(nuovi e preesistenti) e dei fondi pensione aperti, nonché quelle di autorizzazione alla sottoscrizione delle convenzioni per la gestione finanziaria delle risorse e di approvazione della variazione degli allegati assicurativi (*cf.* Relazioni COVIP 2003 e 2004).

A questa prima fase di attuazione della semplificazione amministrativa, indicata come sperimentale nel documento *L'evoluzione dell'attività di vigilanza e la semplificazione amministrativa*, approvato dalla Commissione il 4 dicembre 2003, seguirà nei prossimi tempi una seconda fase di più generale semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della COVIP, sulla scorta di quanto ora previsto dall'art. 19 del Decreto lgs. 252/2005.

Si ricorda che non formano più oggetto di preventiva approvazione amministrativa le modifiche statutarie/regolamentari correlate ad interventi normativi o a disposizioni, istruzioni o indicazioni emanate dalla Commissione nonché, per i fondi pensione negoziali, quelle destinate ad introdurre più linee di investimento ovvero a variare le linee già esistenti. Analogamente non sono più sottoposte ad approvazione le modifiche degli allegati assicurativi dei fondi pensione aperti relativi alle condizioni di erogazione delle rendite e alle eventuali prestazioni per invalidità e premorienza nonché le modifiche regolamentari recanti variazione della denominazione o della sede legale della società istitutrice, della banca depositaria o dell'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle prestazioni.

L'attuata contrazione dei momenti propriamente formali di autorizzazione e approvazione preventivi ha permesso alla Commissione di valorizzare un approccio di vigilanza orientato al monitoraggio della correttezza dei comportamenti e dei fattori di rischio che incidono sulla sana e prudente gestione dei fondi, con particolare attenzione all'analisi della struttura organizzativa e dei processi di lavoro degli stessi.

In questo contesto, si collocano le lettere circolari del 17 febbraio e del 16 marzo 2005, con le quali la COVIP ha precisato gli adempimenti informativi che i fondi pensione negoziali di nuova istituzione e i fondi pensione preesistenti iscritti alla prima e alla seconda sezione speciale dell'Albo sono tenuti a porre in essere nei riguardi dell'Autorità. Tali disposizioni danno attuazione ai principi generali contenuti nell'art. 17 del Decreto lgs. 124/1993 ed in particolare al comma 3, il quale, tra l'altro, stabilisce che per l'esercizio dell'attività di vigilanza la Commissione possa disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, tutti i dati e documenti richiesti. Con le lettere circolari di cui sopra la Commissione ha, così, riorganizzato la documentazione che deve esserle trasmessa, dando precise indicazioni anche sulla tempistica per l'inoltro.

Per quanto attiene ai fondi pensione negoziali, l'articolazione degli obblighi informativi è stata sviluppata tenendo conto sia della realizzata semplificazione amministrativa, sia delle indicazioni contenute nelle *Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi negoziali*, di cui alla deliberazione del 4 dicembre 2003. In dette Linee guida la Commissione ha sensibilizzato gli organi dei fondi in

merito all'esigenza di rafforzare le strutture di *governance* ed ha attribuito particolare risalto allo sviluppo della funzione di controllo interno nella finalità di creare meccanismi interni idonei a realizzare la verifica puntuale di conformità dell'attività svolta rispetto alle disposizioni legislative e statutarie oltre che agli obiettivi generali definiti dall'organo di amministrazione, in sintonia con le esigenze previdenziali degli iscritti. In particolare, è stato previsto l'invio, sia su supporto cartaceo sia con modalità telematiche, tramite il sito *web* della Commissione, di una serie di documenti utili per l'esame dell'assetto organizzativo e gestionale del fondo.

I fondi pensione negoziali sono tenuti, in primo luogo, alla trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del bilancio di esercizio, accompagnato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del collegio sindacale e dalla eventuale relazione della società di revisione. Analogamente, è richiesto l'invio alla COVIP della relazione annuale sulla funzione di controllo interno, prevista nelle suddette Linee guida e destinata agli organi collegiali del fondo, entro 30 giorni dal pervenimento del documento agli organi stessi. E' stato, inoltre, disposto la trasmissione di una relazione illustrativa sull'assetto organizzativo del fondo, corredata dell'organigramma e, ove predisposto, del manuale operativo; trasmissione da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno, ma soltanto ove si siano verificate variazioni rilevanti nell'assetto organizzativo comunicato con la precedente relazione. Devono essere, altresì, inviate all'Autorità di vigilanza, entro 30 giorni dalla definizione, le convenzioni (e relative variazioni) stipulate con la banca depositaria e il gestore amministrativo, il contratto per l'eventuale affidamento in *outsourcing* della funzione di controllo e le intese riguardanti i processi di comunicazione tra fondo pensione, gestore amministrativo, banca depositaria e gestori finanziari (*service level agreements*).

Quanto ai fondi preesistenti, la COVIP ha dettato disposizioni nei riguardi dei fondi sottoposti alla sua vigilanza e, cioè, dei fondi dotati di soggettività giuridica (iscritti alla I sezione speciale dell'Albo) e di quelli privi di autonomia soggettiva, diversi da quelli costituiti all'interno di enti, società o gruppi sottoposti a controlli in materia di esercizio della funzione creditizia o assicurativa (iscritti alla II sezione speciale dell'Albo).

Per tali fondi è stato previsto, in larga misura, l'invio alla COVIP della stessa documentazione indicata con riguardo ai fondi negoziali di nuova istituzione. Non è stata tuttavia al momento richiesta la documentazione relativa all'organizzazione interna, mentre è disposto l'invio del bilancio tecnico per i fondi operanti secondo il metodo tecnico della prestazione definita e per quei fondi che provvedono ad erogare direttamente le prestazioni.

Nei primi mesi del 2006, la Commissione ha inoltre diffuso circolari interpretative dirette a chiarire alcune novità, di immediata applicazione, derivanti dal Decreto lgs. 252/2005, nonché a fornire chiarimenti di natura contabile su questioni che, nel corso dell'anno precedente, avevano generato dubbi interpretativi fra i fondi pensione negoziali.

A seguito dell'entrata in vigore, in data 14 dicembre 2005, dell'art. 19, comma 2 lett. e), del Decreto lgs. 252/2005, si è, innanzitutto, reso necessario informare i soggetti vigilati in merito alle novità introdotte relativamente alle convenzioni di gestione finanziaria ed alla verifica delle linee di indirizzo della gestione, in modo da chiarire i compiti attribuiti alla Commissione e gli adempimenti che, ai fini di vigilanza, sono posti a carico dei fondi. Quanto sopra, considerato che il Decreto, nel mantenere l'assoggettamento delle predette convenzioni alla vigilanza dell'Autorità, ha fatto venire meno, in un'ottica di semplificazione, la necessità della preventiva autorizzazione delle stesse.

Tra le istruzioni contenute nella circolare, trasmessa ai fondi pensione negoziali a febbraio 2006, è stata in particolare evidenziata la necessità che gli organi di amministrazione illustrino alla Commissione la politica di investimento tempo per tempo adottata, trasmettendo una prima comunicazione entro 20 giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni e, successivamente, ogni qualvolta intervenga una variazione delle stesse ovvero della sola politica di investimento. L'organo di amministrazione del fondo dovrà, infatti, inviare una relazione che illustri la politica di investimento deliberata per ciascun comparto e, nell'ambito di questa, descrivere i principali contenuti delle singole convenzioni gestorie che afferiscono a quello stesso comparto, attestandone anche la coerenza complessiva. Questa relazione dovrà inoltre essere accompagnata dalle convenzioni, sottoscritte e redatte in conformità ai criteri definiti dalla COVIP sentite le Autorità di vigilanza sui soggetti gestori (per il momento, le convenzioni dovranno continuare a conformarsi agli schemi-tipo di convenzione vigenti), nonché dalla relazione illustrativa relativa alla fase conclusiva del processo di selezione dei gestori.

Resta, comunque, fermo l'obbligo informativo di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) delle Istruzioni COVIP per il processo di selezione dei gestori (delibera del 9 dicembre 1999). I fondi pensione negoziali sono pertanto tenuti, non appena pubblicato il bando, ad inoltrare una prima relazione illustrativa delle determinazioni assunte, allegando la documentazione più significativa adottata per la selezione.

Quanto ai chiarimenti in materia di disposizioni contabili, a seguito di richieste pervenute da vari fondi pensione negoziali, la Commissione ha diffuso nel marzo 2006 una lettera circolare riguardante la imputazione in bilancio degli oneri di consulenza finanziaria e degli oneri di controllo della gestione finanziaria nonché le relative modalità di finanziamento.

Circa l'esatto collocamento dei predetti oneri ai fini della redazione del bilancio, la Commissione ha precisato che gli stessi sono da considerarsi spese di natura amministrativa e concorrono pertanto a determinare il *Saldo della gestione amministrativa* (di cui alla voce 60 del conto economico). Con riguardo, poi, alle modalità di finanziamento delle suddette spese, la circolare ha specificato che gli oneri possono essere, alternativamente, finanziati mediante prelievo diretto dal patrimonio del fondo, mediante utilizzo delle quote associative ovvero, ancora, avvalendosi di una combinazione delle due diverse modalità.